REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

DI RACCOLTA - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art.	1	- Oggetto	del	Regol	lamento
AI 1.		- Oggenio	ucı	TCEO!	iamicmo

- Art. 2 Definizione e classificazioni dei rifiuti
- **Art.** 3 Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 4 Criteri e modalità di conferimento e raccolta
- **Art.** 5 Criteri e modalità di trasporto
- **Art.** 6 Fasi di stoccaggio provvisorio, trattamento smaltimento
- Art. 7 Attività di competenza del Comune
- Art. 8 Attività di competenza del Consorzio
- Art. 9 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani pericolosi
- Art. 10 Divieti ed obblighi
- Art. 11 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 12 Controlli
- Art. 13 Violazione delle norme regolamentari sanzioni amministrative
- Art. 14 Efficacia del presente Regolamento

 $\Re f$

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei sevizi di smaltimento dei <u>rifiuti urbani pericolosi</u>, così come definiti al successivo art. 2, nel territorio del Comune di....... Facente parte del Consorzio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi "Ovadese – Valle Scrivia".

Viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D. P. R. 915/82 dell'art. 3 della legge 441/1987 ed in riferimento della Circolare del Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte 10/ECO del 27 luglio 1988.

Art. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Sono da intendere rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti elencati dalle disposizioni tecniche del D. P.R. 915/82 (Delibera 27/7/1984) e qui di seguito meglio definiti, provenienti da fabbricati ed insediamenti civili in genere e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico. Le tipologie classificate dalle norme di legge vigenti sono:

- a) Batterie e pile
- b) Prodotti farmaceutici
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F

(a) Batterie e pile.

Si devono intendere come "batterie e pile" le comuni batterie e pile di comune uso domestico (per orologi, sveglie, radio, registratori, giocattoli, bilance); non rientrano in tale categoria gli accumulatori per autoveicoli o veicoli a motore o di uso industriale. Le batterie e le pile rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi sono sia del tipo a "bottone" che del tipo "a stilo" o similari.

(b) Prodotti farmaceutici.

Si considerano in questa categoria solo i farmaci (medicinali) scaduti o non più utilizzati da utenze domestiche. Rientrano in tale categoria anche gli aghi e le siringhe abbandonati in luoghi pubblici o con accesso al pubblico. Non rientrano in questa categoria:

- 1. Le giacenze di farmaci nelle farmacie, nei magazzini, presso grossisti e/o attività commerciali;
- 2. I farmaci derivanti da strutture sanitarie pubbliche e private (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici
- 3. e dentistici);
- 4. I farmaci provenienti da industrie farmaceutiche o dagli insediamenti in cui vengono prodotti.

(c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

Si tratta di prodotti confezionati secondo la normativa in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi:

- facilmente infiammabili: simbolo con una fiamma stampata in nero su sfondo giallo arancione (corrispondente al tipo "F");
- tossico: simbolo con un teschio su tibie incrociate stampato in nero su sfondo giallo arancione (corrispondente al tipo "T").

Si tratta di prodotti e relativi contenitori solo di origine domestica quali ad esempio:

- preparati a base di alcool etilico
- diluenti
- smacchiatori
- solventi
- cere
- vernici
- smalti
- alcuni presidi sanitari (diserbanti, pesticidi, antiparassitari).

Sarà da considerare come tossico e/o infiammabile ogni altro prodotto etichettato come tale dai successivi aggiornamenti della normativa statale di settore

 $f\Re$

Art. 3 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:

1) Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

2) Raccolta:

le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

3) Spazzamento:

le operazioni di rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

4) Cernita:

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

5) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento;

6) Trattamento:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il ricircolo, l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.

Art. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I Comuni devono invitare i cittadini a conferire i rifiuti urbani pericolosi in appositi contenitori collocati in punti determinati ubicati presso i rivenditori abituali dei prodotti che danno origine ai rifiuti o presso le sedi comunali.

I contenitori per la raccolta differenziata devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti, da parte dei cittadini o altri soggetti non autorizzati dal Comune e da consentire lo svuotamento da parte solo ed esclusivamente del personale del servizio di raccolta.

I contenitori devono essere strutturati in modo tale da tenere separate le varie tipologie di rifiuti.

I contenitori devono essere costruiti in materiali compatibili e resistenti all'azione dei rifiuti urbani pericolosi; devono essere a prova di rottura o manomissioni, incombustibili, nonché ancorati in modo tale che ne sia impedita l'asportazione da parte di soggetti non autorizzati.

I contenitori devono inoltre essere a tenuta in modo tale da contenere l'eventuale percolato ed i liquidi che possono fuoriuscire.

Il Comune richiederà alla ditta fornitrice idonea documentazione che certifichi la qualità e le caratteristiche dei contenitori.

In particolare:

- Per le pile e batterie, i contenitori possono essere collocati sia presso centri commerciali, scuole, uffici comunali, centri sportivi, ospedali sia all'esterno dove esistono altri contenitori per la raccolta differenziata.
 - I contenitori per le pile e batterie devono consentire il conferimento e la raccolta separati dalle pile "a bottone" da quelle "a stilo" e similari.
- Per i prodotti farmaceutici, i contenitori devono essere posizionati presso farmacie, ospedali,, istituzioni sanitarie, sedi delle UU. SS. LL., uffici comunali; non devono essere collocati nelle scuole, nei centri ricreativi pubblici o all'esterno, al fine di evitare il pericolo di asportazioni o manomissioni.

 $\Re f$

- ➤ <u>La raccolta delle siringhe o aghi</u> abbandonati dovrà avvenire con servizio di raccolta differenziato rispetto ai farmaci scaduti ed agli altri rifiuti urbani pericolosi; tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica tale da garantire la tenuta durante il trasporto.
- Per i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i Comuni devono invitare a conferire in giorni determinati tali rifiuti a personale autorizzato dal Comune o dal Consorzio presso il centro mobile appositamente istituito o il centro di raccolta attrezzato nell'area dell'impianto della discarica consortile.

Il Consorzio si doterà di un centro di raccolta provvisorio ove verranno convogliati i rifiuti urbani pericolosi raccolti presso i singoli Comuni.

L'allestimento e la gestione del centro di raccolta devono seguire i seguenti criteri: assicurare la deposizione dei rifiuti in contenitori a tenuta tali da impedire la fuoriuscita di percolati;

- garantire la divisione delle tipologie di rifiuti (pile, batterie, medicinali, siringhe, tossici, infiammabili);
- i rifiuti tossici e infiammabili devono essere posti in contenitori separati secondo criteri di reciproca compatibilità;
- proteggere dagli agenti atmosferici, dalle intemperie;
- assicurare una buona aerazione nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Art. 5 - CRITERI E MODALITÀ DI TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi dai singoli Comuni al centro di raccolta presso la discarica consortile,

deve avvenire tramite gli automezzi del servizio di igiene urbana adeguatamente attrezzati; in ogni caso i rifiuti urbani pericolosi sul mezzo di trasporto devono essere tenuti divisi per tipologie e sul mezzo non devono essere presenti altre categorie di rifiuti.

La frequenza del servizio di raccolta dovrà essere determinata in base ai quantitativi di materiali conferiti.

Art. 6 - FASI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO.

6.1. Stoccaggio provvisorio.

Lo stoccaggio provvisorio deve essere attuato solo nelle aree ove sono ubicati gli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani (impianti e/o discariche) e/o le stazioni di trasferimento pubbliche previste dal Piano Regionale dei rifiuti di cui all'art.6 del D. P. R. 915/82.

Nuove aree di stoccaggio provvisorio, esclusivamente realizzate all'esterno degli impianti e/o discariche e/o stazioni di trasferimento per R. S. U. potranno essere previste ed autorizzate solo se previste nei programmi territoriali sulla raccolta differenziata di cui al Piano Regionale.

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi dovrà essere condotto secondo le modalità ed i criteri generali stabiliti per i rifiuti tossico – nocivi di cui al punto 4.1. delle disposizioni tecniche del D. P. R. 915/82.

6.2. Trattamento e smaltimento finale.

Il trattamento e lo smaltimento finale di <u>pile e batterie</u> devono essere:

- trattamento di recupero;
- smaltimento presso discariche controllate di 2° categoria tipo C.

Il trattamento e lo smaltimento finale dei prodotti farmaceutici è ammesso presso:

- impianti di termodistruzione che rispettino le depurazioni tecniche del D.P.R. 915/82 paragrafo 3.3.;
- discariche controllate di 2° categoria tipo C.

 $f\Re$

Art. 7 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Lo smaltimento di aghi e siringhe deve avvenire presso:

- gli impianti di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle strutture sanitarie di cui all'art. 2, quarto comma, punto2) del D. P. R. 915/82;
- presso le discariche di 1° categoria previa sterilizzazione tramite autoclave.

Il trattamento e lo smaltimento finale di <u>prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F"</u> deve avvenire presso impianti e/o discariche per rifiuti tossici nocivi, debitamente autorizzati.

Compete obbligatoriamente al Comune l'istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.

A tal fine i Comuni provvedono:

all'installazione degli opportuni contenitori secondo i criteri fissati al precedente art.4;

alla sensibilizzazione della popolazione attraverso manifesti, incontri, assemblee, affinché avvenga il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori;

alla valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite;

alla gestione del servizio di raccolta;

alla organizzazione ed alla gestione del servizio di trasporto del singolo Comune all'area ove è ubicata la discarica consortile di Novi Ligure presso le infrastrutture di stoccaggio provvisorio.

Art. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL CONSORZIO

Al Consorzio competono le seguenti prestazioni;

- l'organizzazione delle infrastrutture per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti secondo i criteri indicati al precedente art.6;
- □ l'individuazione delle modalità (impianti ed enti) di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- l'organizzazione del servizio di trasporto del materiale di stoccato in via provvisoria presso l'area della discarica di Novi, al centro di trattamento smaltimento;
- □ la stipula di una convezione con i singoli Comuni contenente tra l'altro le apposite tariffe per i servizi offerti.

Art. 9 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Competono ai produttori di rifiuti urbani pericolosi il conferimento degli stessi presso gli appositi contenitori installati dal Comune.

Art. 10 - DIVIETI ED OBBLIGHI

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua i fossati, gli argini, le sponde,

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico – sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza – previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati – lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

Art. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Art. 12 - CONTROLLI

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma del D. P. R. 24/07/1977 n.61 e dell'art. 7 del D. P. R. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

Art. 13 - VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 24 del D. P. R. 10/09/1982, n.915, con la sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani, o da £ 100.000 a £ 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da £ 200.000 a £ 5.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

 $f\Re$